

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3683

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI LEO, SINESIO, SCALIA, GULLOTTI, MATTARELLA, MAGRI, AZZARO, BONTADE MARGHERITA, DEL CASTILLO, SPINELLI, BASSI, RUFFINI, TERRANOVA CORRADO, SGARLATA, GERBINO, VIZZINI, SPADOLA

Presentata il 22 dicembre 1966

Interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dall'evento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di superare la grave situazione di crisi determinatasi a seguito degli eventi franosi del luglio scorso nella economia della città di Agrigento si appalesa la improrogabile necessità di estendere i recenti provvedimenti adottati dal Governo a favore delle zone alluvionate di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976.

Il blocco dell'attività edilizia, che rappresenta la unica attività capace di assorbire la occupazione operaia, ha provocato un grave arresto dell'intera economia locale con diffusione di effetti negativi nell'intera realtà economico-sociale della provincia di Agrigento.

L'acutezza raggiunta dalla situazione è stata sottolineata dalla recente manifestazione delle categorie economiche, professionali, e dei lavoratori, degli artigiani e dei commercianti.

Allorquando è stato convertito in legge il decreto-legge recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966 vennero considerati i principali e preminenti aspetti che la complessa situazione presentava; e le decisioni all'uopo adottate; a

parte quelle afferenti alla costruzione delle case e alle agevolazioni economiche in favore dei cittadini più gravemente colpiti, sono state improntate da carattere cautelativo, largamente giustificato dalla mancanza di dati certi sulle proporzioni del disastro.

In quella sede, il Parlamento si augurò che non tutto fosse irreparabile, tant'è che questa speranza si è voluta sancire laddove nel contesto stesso della legge si è dato incarico a chi di dovere di stabilire le parti di abitato da consolidare, e quelle da trasferire.

E per tale motivo che, in attesa delle specifiche norme per la disciplina della concessione dei contributi ai proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate giusta quanto stabilito dall'articolo 5-bis prefata legge ed in attesa delle pratiche soluzioni che saranno adottate dalla Cassa per il mezzogiorno e dal Ministero dei lavori pubblici a seconda dei compiti ai medesimi organi attribuiti, riteniamo improrogabile la necessità di estendere alla città di Agrigento i recenti provvedimenti adottati a favore delle zone alluvionate di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicem-

bre 1966, n. 1142, sia per quanto riguarda le provvidenze previste a favore delle opere di interesse dello Stato, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche, di assistenza e di beneficenza e loro consorzi, sia a favore degli enti ecclesiastici, per il ripristino a totale carico dello Stato dei beni di proprietà dei medesimi, distrutti o danneggiati dalla frana, ancorché essi siano stati in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso.

Si rende, inoltre, doveroso venire incontro alle esigenze delle imprese individuali e sociali del settore dell'industria, del commer-

cio, dell'artigianato, del turismo e spettacolo, colpiti dall'evento calamitoso estendendo alle stesse le norme di cui agli articoli 27, 27-bis, 27-ter del surrichiamato decreto-legge quali sono stati modificati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Onorevoli colleghi, questa proposta viene sottoposta alla vostra approvazione per meglio concretizzare le condizioni per un sollecito superamento della grave situazione sopportata dalla comunità agrigentina, le cui legittime aspettative debbono trovare nell'azione dello Stato un pronto accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE.

ART. 1.

Sono estesi alla zona di Agrigento colpita dall'evento franoso del 19 luglio 1966 gli interventi e le provvidenze previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché dagli articoli 27, 27-bis e 27-ter della predetta legge.

ART. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo si farà fronte con i mezzi indicati dall'articolo 87 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142.